

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO (AGGIORNAMENTO MARZO 2024¹)

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 992 DELL' 8 MAGGIO 2023 RECANTE "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI RAVENNA E DI FORLÌ-CESENA" **E SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MAGGIO 2023 RECANTE:** "ESTENSIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, DICHIARATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 MAGGIO 2023, AL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI RAVENNA, DI FORLÌ-CESENA E DI RIMINI IN CONSEGUENZA DELLE ULTERIORI ED ECCEZIONALI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE SI A PARTIRE DAL 16 MAGGIO 2023"²

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante** "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena" (qui di seguito la "Ordinanza").

Successivamente, con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023**, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la precedente Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle **province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini** in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal **16 maggio 2023**.

Di conseguenza la previsione di cui all'art. 11 dell'Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali territori.

L'ordinanza in questione, all'art.11, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, la **sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota

¹ Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024.

² Aggiornamento post Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023.

- capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 4-05-2025 –Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024³);**
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 7 giugno 2023**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
 - Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 4 maggio 2024**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 4 maggio 2025 (termine prorogato dalla Delibera 20-3-24)** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con

³ Con la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024** "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini" **è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 4-05-2025 lo stato di emergenza**, precedentemente disposto sino al 4-05-2024 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4-05-2023.

pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it** (riportare nell'oggetto della mail: **"Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023 e successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 e successiva Delibera CM 23-5-2023) con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 10 luglio 2023 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all' Ordinanza 992-23 e successiva Delibera CM 23-5-23 potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 4 maggio 2025.

INFORMATIVA ORDINANZA CDPC 992 dell'8 maggio 2023 – Aggiornamento maggio 23 ed ulteriore Aggiornamento marzo 2024 – Data di pubblicazione sul sito il 3 maggio 2024